

**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
Cinque buoni motivi per aderire

Avv. Armando Simbari

**San Marino, 27 marzo 2015**

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**

# ***VOLUNTARY DISCLOSURE***

- EFFETTI PENALI
- AUTORICICLAGGIO
- OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**I REATI PER I QUALI OPERA LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ**

- Reati tributari
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**NO**

Art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti)

**NO**

Artt. 2621 e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali)

# **VOLUNTARY DISCLOSURE**

(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

## **ESTENSIONE**

dei benefici penali a tutti coloro che hanno concorso a commettere i reati “coperti”



*le cause di non punibilità previste per gli illeciti tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter d.lgs. n. 74/2000 e per le fattispecie di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e di reimpiego di denaro di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) non operano solo in relazione alla sfera giuridica del soggetto che accede al programma di collaborazione volontaria, ma si estendono anche a tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere tali fatti di reato*

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**

**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**LA “FORMALE CONOSCENZA” DEL PROCEDIMENTO**

- “*qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”*”
- relativa alla “*violazione di norme tributarie*”
- che attenga “*all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo*”
- acquisita dal solo co-obbligato (sotto il profilo fiscale) o co-indagato (sotto il profilo penale) del contribuente, indipendentemente dal fatto che ne abbia poi dato informazione a quest’ultimo

**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**“FORMALE CONOSCENZA”: CASI PROBLEMATICI**

Certificato *ex art.* 335 c.p.p.

Fonti di stampa (“fatto notorio”)

Procedimento per altro titolo di reato (es. corruzione)

Verifica senza formale contestazione

*Voluntary* domestica

# VOLUNTARY DISCLOSURE

(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

## Circolare Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015

- l'effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall'avvio di attività di accertamento amministrativo
- l'effetto preclusivo non si realizza se l'attività istruttoria è relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della procedura
- la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata: *“nel caso il contribuente abbia intenzione di attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale ma sia stato interessato dall'avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili non connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all'estero, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito derivato nazionale della stessa”*
- Cause di inammissibilità della procedura: consegna di PVC con esito positivo, notifica di avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP, nonché di un invito al contraddittorio

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**



**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**IL NUOVO REATO DI ESIBIZIONE DI ATTI FALSI E COMUNICAZIONE  
DI DATI NON RISPONDENTI AL VERO**

**Art. 5 septies D.L. n. 167/1990**

*“L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**

**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**INFORMAZIONE INCOMPLETA**

- notizie vere, ma **incomplete**: *quid iuris?*
- parallelismo con falsa testimonianza (art. 372 c.p.)
- **conseguenze**: venir meno della procedura di collaborazione volontaria, con conseguente perdita di tutti i benefici, sia penali che amministrativi
- **Circolare 13 marzo 2015**:
  - Un eventuale errore nella determinazione dei valori, così come una carenza nella produzione documentale, avvenuti **in buona fede** e rilevati dall'Ufficio nel corso dell'esame della relazione, non danno luogo necessariamente ad effetti negativi sul prosieguo della procedura;
  - Qualora dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, l'Ufficio notizierà l'Autorità giudiziaria competente

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**

**VOLUNTARY DISCLOSURE**  
(Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

**L'OBBLIGO DI RILASCIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE AL PROFESSIONISTA**

**Art. 5 septies, co. 2, D.L. n. 167/1990**

*“L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero”*

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**

## VOLUNTARY DISCLOSURE (Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

- **non** ha efficacia “esimente” per il professionista che ne ottiene il rilascio;
- il rilascio al professionista, da parte del contribuente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni false costituisce un **autonomo reato**, diverso da quello previsto al comma 1?

↓

Art. 36, commi 1 e 3, D.P.R. 445/2000: “*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*”; “*le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 (...) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale*” → **Art. 483 c.p. (reclusione da quindici giorni a due anni)**

# AUTORICICLAGGIO

(art. 648 ter.1 c.p.)

1. *Si applica la pena della reclusione da **due a otto anni** e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, **avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo**, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, **in modo da ostacolare concretamente l'identificazione** della loro provenienza delittuosa*
2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*
4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, **non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.***
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

# AUTORICICLAGGIO

(art. 648 ter.1 c.p.)

## NOVITÀ RISPETTO AL REATO DI RICICLAGGIO

- Maggiore tassatività
- Maggiore attenzione al bene giuridico tutelato: “*ordine economico*”
- “*concretamente*”
- Causa di non punibilità quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale

DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI  
AVVOCATI

# AUTORICICLAGGIO

(art. 648 ter.1 c.p.)

La nuova fattispecie di autoriciclaggio colpisce i proventi di **qualsiasi** delitto non colposo.

Strumento per far **rivivere** la rilevanza penale di fatti e comportamenti **non più perseguibili** in quanto già estinti.

Violazione del principio di **proporzione**:

Esempi:

-art. 627 c.p. (sottrazione di cose comuni);

-art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito).

Reato presupposto non punibile / non procedibile (commesso all'estero)

## CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Il terzo comma dell'art. 5-*quinquies* D.L. n. 167/1990, come formulato dal nuovo testo di legge in materia di *Voluntary Disclosure* (Legge n. 186/2014), prevede la **non punibilità delle condotte di autoriciclaggio** commesse “*sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria*”:

- se commesse in relazione alle “*attività oggetto di collaborazione volontaria*”;
- se commesse in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter d.lgs. n. 74/2000

*Quid iuris nei casi in cui l’Autorità giudiziaria individui nelle operazioni oggetto di autodenuncia non già un reato fiscale (coperto dalla normativa), ma un reato diverso (non coperto: ad es., falso in bilancio)?*



# AUTORICICLAGGIO

(art. 648 ter.1 c.p.)

## RICICLAGGIO O CONCORSO NELL'AUTORICICLAGGIO?

Prima dell'entrata in vigore della nuova fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 c.p., l'intermediario/professionista che avesse *tout court* assecondato la richiesta di trasferimento di denaro, omettendo tutte le relative cautele e non rispettando le procedure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio, poteva andare incontro ad una contestazione per la classica fattispecie di cui all'art. 648 *bis* c.p..

*Cass. sez. II, 6 novembre – 14 dicembre 2009 n. 47375*

*Cass. sez. II, 9 – 22 ottobre 2014 n. 43881.*

L'entrata in vigore della legge n. 186/2014 ha introdotto (quantomeno in astratto) un ulteriore e diverso possibile profilo di responsabilità: **il concorso nel nuovo reato di autoriciclaggio.**

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**

# **AUTORICICLAGGIO**

(art. 648 ter.1 c.p.)

## **Problema**

**PRO riciclaggio:** diverso disvalore della fattispecie

**PRO concorso nell'autoriciclaggio:** vantaggi probatori

# OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

(D.lgs. n. 231/2007)

## Art. 41 d.lgs. 231/2007

Banche, fiduciarie, società di gestione del risparmio, operatori che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi e, più in generale, tutti gli intermediari finanziari (così come definiti dall'art. 11 dello stesso decreto) sono obbligati ad inviare all'Unità di informazione finanziaria (UIF) una segnalazione di operazione sospetta *“quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano per essere compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

# OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

(D.lgs. n. 231/2007)

## ESENZIONI DALL'OBBLIGO S.O.S.

(Art. 12, co. 2, d.lgs. 231/2007)

L'obbligo di s.o.s. non si applica a dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, a chi svolge in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, a notai ed avvocati, *“per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”*.

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI**  
**AVVOCATI**

# OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

(D.lgs. n. 231/2007)

## Circolare MEF del 9 gennaio 2015

- *“l’approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*
- *“anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal decreto legge in oggetto, resta pertanto immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela”*
- *“del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette”*

# OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

(D.lgs. n. 231/2007)

## Ulteriore chiarimento del MEF ([www.dt.tesoro.it](http://www.dt.tesoro.it))

- *“L’obbligo di S.O.S. **non** si applica nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del d.lgs. 231/2007 **non** si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.*
- *Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il **conferimento dell’incarico al professionista**, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale.*
- *Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, **non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio”**.*

DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI  
AVVOCATI

# OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

(D.lgs. n. 231/2007)

## Comunicazione Assofiduciaria del 18 marzo 2015

(VOL.DISC.AUTORIC\_COM\_2015\_045)

*“L’intermediario al quale il contribuente si rivolge deve:*

*(...)*

*- rispettare gli obblighi ed adempimenti in materia antiriciclaggio, ferma restando la valutazione degli indicatori di anomalia che potrebbero portare al ragionevole sospetto di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.*

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI  
AVVOCATI**

# RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DA REATO (D.lgs. n. 231/2001)

La legge n. 186/2014 ha inserito, nell'ambito dell'art. 25 *octies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il riferimento alla nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)



L'ente sarà chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio commesso, “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”, dai soggetti in posizione apicale ovvero dai soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo

**DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI  
AVVOCATI**



**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE  
DA REATO  
(D.lgs. n. 231/2001)**

**Problemi**

- Aggiornamento modelli di organizzazione dell'ente;
- Profili di responsabilità dell'ente in relazione agli illeciti tributari presupposto dell'autoriciclaggio commesso dal soggetto in posizione apicale